

- 3) L'articolo 140, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in cui l'acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dall'articolo 370 della direttiva medesima.

<sup>(1)</sup> GU C 178 del 22.6.2013.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Leiria — Portogallo) — Modelo Continente Hipermercados SA/ Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)**

(Causa C-343/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Regime delle fusioni delle società per azioni — Direttiva 78/855/CEE — Fusione per incorporazione — Articolo 19 — Effetti — Trasferimento universale dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante — Infrazione commessa dalla società incorporata prima della fusione — Accertamento dell'infrazione con decisione amministrativa dopo tale fusione — Diritto nazionale — Trasferimento della responsabilità per contravvenzione della società incorporata — Ammissibilità)*

(2015/C 138/06)

Lingua processuale: il portoghese

**Giudice del rinvio**

Tribunal do Trabalho de Leiria

**Parti**

Ricorrente: Modelo Continente Hipermercados SA

Convenuta: Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

**Dispositivo**

L'articolo 19, paragrafo 1, della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, va interpretato nel senso che una «fusione mediante incorporazione», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, comporta la trasmissione, alla società incorporante, dell'obbligo di pagare l'ammenda inflitta con decisione definitiva successivamente a tale fusione per infrazioni al diritto del lavoro commesse dalla società incorporata precedentemente alla fusione stessa.

<sup>(1)</sup> GU C 260 del 7.9.2013.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**

(Causa C-359/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Cittadino di uno Stato membro — Residenza in un altro Stato membro — Studi svolti in un paese o territorio d'oltremare — Mantenimento della concessione del finanziamento per studi superiori — Requisito della residenza di «tre anni su sei» — Restrizione — Giustificazione)*

(2015/C 138/07)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Centrale Raad van Beroep

**Parti**

Ricorrente: B. Martens

Convenuti: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

**Dispositivo**

Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi.

(<sup>1</sup>) GU C 274 del 21.9.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München — Germania) — Andre Lawrence Shepherd/  
Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-472/13) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Asilo — Direttiva 2004/83/CE —  
Articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) — Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o  
apolidi, della qualifica di rifugiato — Condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato —  
Atti di persecuzione — Sanzioni penali nei confronti di un militare degli Stati Uniti che ha rifiutato di  
prestare servizio in Iraq)*

(2015/C 138/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bayerisches Verwaltungsgericht München

**Parti**

Ricorrente: Andre Lawrence Shepherd

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

**Dispositivo**

1) Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta devono essere interpretate nel senso

— che esse riguardano tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di sostegno;

— che esse comprendono la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla preparazione o all'esecuzione degli stessi;

— che esse non riguardano esclusivamente le situazioni in cui è accertato che sono stati già commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato può dimostrare che esiste un'alta probabilità che siffatti crimini siano commessi;